

# COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Provincia di Pisa

Repertorio n. \_\_\_\_\_

PIANO DI RECUPERO DELL'EX CALZATURIFICIO BERTINI POSTO TRA LE VIE ABRUZZI E CAMPANIA NELL'UTOE N. 4 "SAN ROMANO – PROPRIETÀ LUCIANA CANSANI IN BERTINI-

## bozza di CONVENZIONE

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in (...) avanti a me, **dott. (...)**, (...), senza l'assistenza dei testimoni, per avervi i comparenti fra di loro d'accordo e con mio consenso rinunciato,

### SONO PRESENTI

- **FAUSTO CONDELLO**, nato a Empoli il 1° giugno 1961 domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore III "Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente e, come tale, in rappresentanza del Comune di Montopoli, via Guicciardini n. 61, codice fiscale n. 82000270502, in ordine al decreto sindacale n. 15 del 28 ottobre 2014;
- La signora **LUCIANA CANSANI IN BERTINI** nata a Cerreto Guidi il 7 maggio 1944 e residente a Fucecchio m(Fi) in via Enrico da Fucecchio n. 5, in qualità di legale rappresentante delle "Bertini S.n.c. Di Cansani Luciana & c., con sede a Fucecchio in via Trieste n. 21, nel proseguo indicati come "**Ditta proprietaria**".

I predetti comparenti mi richiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale convengono quanto segue:

### Premesso che:

- La Ditta proprietaria possiede per intero gli immobili posti a Montopoli in Val d'Arno, frazione San Romano, tra le via Abruzzi e Campania ai numeri civici 9 e 13, rappresentati al C.F. dello stesso comune dalla particella n. 254 sub \_\_\_\_\_ del foglio n. 6, costituenti un comparto di superficie territoriale 3.140,00 m<sup>2</sup>;
- La Ditta proprietaria, attraverso il tecnico progettista architetto Paolo Sordi, in data 17 dicembre 2013 (p.g. 16.772/2013) ha presentato al Comune di Montopoli V.A. una prima proposta di piano di recupero per il comparto in oggetto a cui sono seguite integrazioni spontanee, con correzioni alla prima stesura, presentate in data 26 febbraio 2014 (p.g. 2.834/2014) a seguito della ricezione di una comunicazione da parte del Responsabile pro-tempore del Settore III inviata in data 4 marzo 2014 (p.g. n. 3.103/2013) circa l'avvenuta approvazione di un nuovo regolamento in tema di edilizia sostenibile;
- Alla prima istanza e alla successiva sua modifica è seguita una comunicazione esplicativa del Segretario Generale del 28 marzo 2014 (p.g. 4.580/2014) in tema di necessità di parametri di raccordo del progetto al regolamento sull'edilizia sostenibile adottato con deliberazione consiliare n. 82 del 18 dicembre 2013, successiva però alla prima presentazione del progetto;
- Alla luce di quanto emerso dalle predette comunicazioni interlocutorie e per il contenuto del progetto del piano di recupero, il nuovo Responsabile del Settore III decideva di riattivare da capo il procedimento, accettando in primis la "Proposta di indagine di verifica ambientale" del comparto necessaria ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 vista la diversa utilizzazione originaria del medesimo (produttivo) rispetto alla sua destinazione finale (residenziale), presentata al Comune in data 26 maggio 2015 (p.g. 8.272/2015) e con risposta del 28 maggio 2015 (p.g. 8.403/2015);
- All'esito positivo dell'indagine di verifica ambientale, presentata con PEC l'11 novembre 2015 (p.g. 16.880/2015) e ad alcuni incontri propedeutici presso gli uffici del settore III è seguita un ulteriore integrazione e modifica del progetto del piano di recupero, presentate l'11 marzo 2016 (p.g. 4.263/2016);
- In riferimento al progetto come integrato in ultimo l'11 marzo 2016, in data 4 aprile 2016 (p.g. 5.394/2016) è stato comunicato l'esito dell'istruttoria con la richiesta di alcune ulteriori integrazioni e perfezionamenti, superando così anche le comunicazioni inviate dal comune nelle date del 4 marzo 2014 e del 28 marzo 2014, di cui si chiedeva di non tenere in considerazione perché non motivate, anche alla luce delle valutazioni complessive del progetto e della normativa cogente applicabile in tema;
- Pervenute quindi le ulteriori integrazioni dalla Ditta proprietaria in data 14 luglio 2016 (p.g. 10.915/2016), il progetto, quindi, ha potuto essere compiutamente e organicamente esaminato Settore III "Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente" con esito favorevole, ritenendo che contenuti consentissero di avviare l'iter di adozione e approvazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014;
- IL Piano di recupero è stato quindi adottato nella seduta del consiglio comunale del \_\_\_\_\_ con delibera n. \_\_\_\_\_, mentre la sua approvazione è intervenuta con delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, tutto ai sensi degli artt. 107, 109, 111 e 119 della L.R. n. 65/2014;

Tutto ciò premesso e considerato, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Montopoli in Val d'Arno e la Ditta proprietaria,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### Attuazione del Piano di recupero

L'attuazione del Piano di recupero del comparto "Ex Calzaturificio Bertini" posto a Montopoli in Val d'Arno, frazione San Romano, tra le vie Abruzzi e Campania, i cui immobili sono rappresentati al C.F. del Comune di Montopoli V.A., dalla particella n. 254 sub \_\_\_\_\_ del foglio n. 6, avverrà in conformità degli elaborati grafici di progetto facenti parte delle delibere consiliari n. \_\_\_/20\_\_\_ di adozione e n. \_\_\_/20\_\_\_ di approvazione redatte ai sensi degli artt. 107, 109 e 119 della L.R. n. 65/2014.

### Art. 2

#### Opere di urbanizzazione – Obblighi sottesi alla realizzazione del potenziamento idrico della zona

In relazione al disposto del quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, in osservanza alle N.T.A. del R.U. vigente e in relazione al secondo comma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 50/2016, la Ditta proprietaria si obbliga per sé stessa e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare, nel termine massimo fissato nel permesso a costruire per la realizzazione dell'urbanizzazione (tre anni), a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria, tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nel progetto di lottizzazione e precisamente:

- viabilità e parcheggi;
- fognature bianca e nera;
- illuminazione pubblica;
- rete idrica;
- rete metano;
- canalizzazione linea telefonica;
- allacciamento e distribuzione energia elettrica.

In aggiunta agli obblighi e disposizioni elencati al comma precedente e in ottemperanza al parere rilasciato dal gestore della rete idrica Acque S.p.a. in data 21 giugno 2016 (rif. Acque prot. 0030785/2016 – Svii/01), la Ditta proprietaria e/o suoi aventi causa eseguirà il potenziamento idrico della rete di servizio della zona, secondo la disciplina dettata dal gestore, per il costo massimo del preventivo stimato in 39.710,00 Euro. La realizzazione a regola d'arte delle predette opere di urbanizzazione esterne al comparto da diritto al loro scomputo a valere sugli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per il rilascio dei titoli edilizi nella stessa misura di 39.710,00 Euro e tale cifra non è soggetta né a rivalutazione né a indicizzazione.

Per l'attuazione delle opere sopra descritte, l'A.C. concede la possibilità di occupare, senza corresponsione di canone, aree marginali già di proprietà pubblica o di uso pubblico in modo da realizzare e raccordare a regola d'arte le nuove realizzazioni con l'esistente, per il tempo strettamente a ciò necessario. L'occupazione dovrà essere comunque richiesta e regolamentata in accordo con il Settore IV LL.PP. e il comando della P.M. Per effettuare un intervento sistematico e univoco sull'area pubblica e onde evitare interessamenti successivi dell'area pubblica, di concerto all'urbanizzazione dovranno essere realizzate tutte le opere accessorie e consequenziali del comparto edificatorio necessarie per la piena funzionalità e accessibilità del lotto edificabile e dei realizzandi edifici, anche secondo quanto richiesto dagli enti gestori dei servizi e sottoservizi a rete. Ove si manifestasse l'esigenza di nuove occupazioni di suolo pubblico per interventi sulle opere realizzate ovvero modificarle o mantenerle, indipendenti dalla volontà dei gestori o di comune, l'occupazione sarà integralmente soggetta a canoni e oneri d'occupazione per l'intero tempo occorrente.

Resta fermo che la Ditta proprietaria e suoi aventi causa metterà a disposizione le aree eventualmente non interessate da trasformazioni urbanistiche ma occorrenti alla realizzazione delle infrastrutture a rete (idrica, elettrica, gas, ecc.) a semplice richiesta dall'A.C. e senza indennità di sorta.

### Art. 3

#### Modalità d'esecuzione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto

L'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione, avverrà nel rispetto dei relativi grafici di progetto del Piano di recupero, di cui alle delibere di adozione e approvazione, e secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni indicate dal Settore IV Lavori Pubblici del Comune di Montopoli V.A. all'atto della progettazione esecutiva delle medesime opere. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione, che avverrà a completa cura e spese della Ditta proprietaria, secondo il dettato del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. artt. 20 e 80) e nel tempo massimo indicato all'art. 2, si svolgerà in due distinte fasi, e precisamente una prima fase, durante la quale saranno eseguite:

- reti delle fognature, bianca e nera, relative opere accessorie e complementari e predisposizione immissioni, con gli obblighi particolari descritti al successivo articolo;

- opere stradali e parcheggi: tutte le opere previste ad eccezione dello strato di usura della pavimentazione e del pavimento dei marciapiedi;
- rete dell'impianto idrico e predisposizioni allacciamenti;
- impianto di illuminazione pubblica: canalizzazioni, pozzetti, plinti;
- linea di alimentazione elettrica e predisposizioni allacciamenti;
- canalizzazione linea telefonica e predisposizioni allacciamenti;
- rete distribuzione metano e predisposizioni allacciamenti;
- segnaletica stradale provvisoria;

e una seconda fase, durante la quale saranno eseguite:

- opere stradali e parcheggi: strato di usura della pavimentazione e pavimento dei marciapiedi;
- impianto di illuminazione pubblica: linee di alimentazione, linea di terra e dispersioni, pali, armature, apparecchiature luminose, allacciamenti e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante;
- segnaletica stradale definitiva.

Le opere relative alle reti di distribuzione dei servizi dovranno avvenire secondo le particolari specifiche tecniche fornite dagli Enti e/o Uffici preposti, la cui ottemperanza dovrà debitamente essere relazionata, vistata e certificata prima dell'approvazione del titolo edilizio per la loro realizzazione; successivamente l'avvenuta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le opere dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dal Settore IV LL.PP. del Comune, dietro richiesta della Ditta proprietaria previo collaudo degli uffici competenti. Attestazione che, salvo contestazioni da effettuare per iscritto da parte del Comune, dovrà essere rilasciata entro tre mesi dalla richiesta.

Fermo restando il termine massimo di tre anni stabilito all'art. 2, fissato ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione, si stabilisce che quelle relative alla prima fase, dovranno essere realizzate entro il termine ultimo di due anni dal rilascio del titolo edilizio relativo.

La Ditta proprietaria e suoi aventi causa si impegna ad attivare il funzionamento di tutte le utenze afferenti il comparto di trasformazione urbanistico-edilizia (impianto di illuminazione pubblica, telefono, acqua, gas, ecc) con la stipula del contratto di fornitura con i relativi oneri, non appena lo stesso risulterà completato e collaudato anche parzialmente in maniera funzionale (1ª fase sopra descritta), nonché allacciato alla rete distribuzione dell'energia elettrica. Alla stipula del contratto di fornitura, ovvero prima di quella data se possibile, la Ditta proprietaria e suoi aventi causa si impegna altresì a fornire opportuni preventivi di spesa relativi alle singole utenze. Il Comune si impegna a subentrare nel contratto di fornitura subordinatamente alla compilazione il quadro economico relativo al costo da sostenere per l'A.C., in relazione ai predetti preventivi di spesa.

Il rilascio e/o l'ottenimento dei titoli edilizi per l'edificazione dei fabbricati è subordinato alla eseguita realizzazione, attestata dal Comune, delle opere di urbanizzazione per la parte relativa alla prima fase come previste nelle relative tavole del Piano di recupero e nel permesso di costruire rilasciato. In luogo della preventiva realizzazione può essere prestata idonea garanzia pari al costo presunto totale di tutte le opere di urbanizzazione primaria (prima e seconda fase) insieme all'assunzione d'impegno alla realizzazione delle opere relative alla prima fase contestualmente alla realizzazione del primo edificio. In ogni caso, prima del rilascio di qualsiasi autorizzazione di abitabilità, anche mediante la procedura del silenzio assenso in attuazione del D.P.R. n. 425/94, dovrà risultare rilasciata l'attestazione comunale relativa all'avvenuta esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere relative alla prima fase.

Alla Ditta proprietaria e suoi aventi causa farà carico ogni onere e spesa per il mantenimento dell'efficienza e per la manutenzione delle opere e degli impianti relativi all'urbanizzazione, fino all'avvenuta cessione al Comune delle stesse e delle relative aree. La verifica della mancata o imperfetta manutenzione delle opere realizzate ovvero della loro non efficienza sono condizioni per l'attivazione totale o parziale delle garanzie fidejussorie prestate.

#### **Art. 4**

##### **Definizione delle aree da cedere per il soddisfacimento degli standard urbanistici e di urbanizzazione.**

In osservanza delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti, la Ditta proprietaria e i suoi aventi causa cederà gratuitamente al Comune l'area costituente il parcheggio pubblico per un totale di almeno 322,00 m<sup>2</sup>, e dell'area di verde pubblico per un totale di almeno 470,00 m<sup>2</sup>, nonché tutta la viabilità pubblica e di P.R.G., a completo soddisfacimento della relativa quota di urbanizzazione.

La cessione delle aree relative all'urbanizzazione descritte nel presente atto o quanti saranno in più alla fine dell'intervento, verrà posta in essere in maniera automatica una volta completato, con esito positivo, il collaudo finale di tutte le opere di competenza.

La Ditta proprietaria garantisce fin da ora la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto oggetto di

cessione e dichiara che il tutto è libero da qualsiasi ipoteca o altra trascrizione pregiudizievole, nonché da diritti di prelazione a favore di terzi.

Farà carico alla Ditta proprietaria, o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, l'onere della manutenzione delle aree da cedere fino al collaudo e contestuale presa in consegna delle stesse da parte del Comune. Al momento della consegna delle opere eseguite al Comune di Montopoli V.A. sarà accertato la consistenza di esse ed il loro stato ed anche la necessità di effettuare tutti gli eventuali interventi di riparazione e sistemazione che si rendano necessari, fissando un termine massimo per la loro esecuzione non superiore a 180 giorni. Scaduto tale termine, in caso d'inerzia parziale o totale, provvederà il Comune avvalendosi delle garanzie prestate per l'esecuzione delle medesime opere.

La manutenzione del verde relativo agli standard urbanistici così come collaudato e ceduto in proprietà al Comune, competerà in perpetuo alla Ditta proprietaria e suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Tale obbligo dovrà essere esplicitamente trasferito agli acquirenti subentranti delle aree edificabili, degli immobili o parti di essi e contenuto, quale condizione irrinunciabile, nei conseguenti e successivi atti di cessione. Per manutenzione del verde deve intendersi corretta e periodica rasatura delle essenze arboree e arbustive e la loro cura salute, nonché la raccolta dei rifiuti che vi vengano prodotti e trovati e il loro corretto conferimento.

#### **Art. 5**

##### **Garanzie finanziarie per le opere di urbanizzazione e per la cessione al comune degli impianti e delle relative aree**

Per la realizzazione degli interventi di urbanizzazione previsti dagli allegati progettuali del piano di recupero viene prestata garanzia finanziaria a favore del Comune di Montopoli in Val d'Arno per la somma complessiva di Euro 145.365,00 a copertura delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto, nonché secondo le condizioni concordate con l'Ente. La garanzia prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune. Il garante si impegna a pagare a prima richiesta, cioè a seguito della dichiarazione del Comune di Montopoli V.A. dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento del contratto da parte del debitore senza che il garante stesso possa opporre alcuna eccezione sulla validità o sull'efficacia del contratto medesimo. L'idoneità della garanzia viene verificata dai competenti funzionari del Settore III "Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente" in sede di stipula della convenzione.

Il Comune, qualora ritenesse che, in dipendenza dell'aumento dei costi, la garanzia prestata non garantisca più pienamente l'esecuzione delle opere previste, potrà richiederne l'integrazione in ragione dell'aggiornamento dei costi stessi.

Nel caso di inadempienza da parte dei proprietari, relativamente agli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Comune, si riserva di procedere a preventiva diffida con assegnazione di un periodo entro il quale adempiere agli obblighi comunque non superiore a sei mesi e ha facoltà di sostituirsi alla Ditta proprietaria per la esecuzione delle opere rivalendosi sulle garanzie prestate, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte dei medesimi proprietari o loro aventi causa, anche per quanto riguarda l'utilizzo, l'occupazione e la trasformazione dei suoli, e con il pieno diritto ad adire alle vie giudiziarie per ottenere il rimborso di eventuali spese eccedenti le garanzie stesse.

La garanzia prestate potrà essere svincolata, anche in forma parziale in dipendenza dell'avanzamento dei lavori e del loro esito positivo, soltanto quando sia avvenuta la regolare esecuzione di tutte le opere che dovrà risultare da relazione di collaudo effettuato a cura del Settore IV Lavori Pubblici del Comune, dietro richiesta dei proprietari, corredata di tutte le documentazioni tecniche che il Comune riterrà necessarie, compresi collaudi, certificazioni di materiali, analisi e prove; il collaudo finale delle opere dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla richiesta della Ditta proprietaria. Saranno possibili anche collaudi parziali in dipendenza dello stato di avanzamento dei lavori, se e quando il settore IV lo riterrà possibile.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di presentazione dei progetti e di rilascio delle concessioni edilizie o permessi di costruzione relative ai fabbricati – Oneri concessori**

Il progetto relativo all'intervento da realizzare dovrà rispettare il contenuto del Piano di recupero, le norme di attuazione del R.U. e delle N.T.A. specifiche appositamente redatte e approvate, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. Qualora il permesso di costruire sia richiesta da persona, fisica o giuridica, diversa dalla Ditta proprietaria, all'istanza dovrà essere allegata dichiarazione autenticata dalla quale risulti che il richiedente abbia preso visione della presente convenzione e che si obblighi a rispettarla in ogni sua parte.

La destinazione d'uso degli edifici è quella prevista nel progetto di P.R. approvato e nelle N.T.A. relative. In tutto il comparto è vietata la costruzione di edifici accessori, di qualsiasi dimensione ed a qualsiasi uso destinati, così come l'installazione di prefabbricati di qualsiasi tipo e altri manufatti di natura precaria di

qualunque materiale (cemento, legno, ferro, alluminio, etc.), che non siano strettamente necessari per la realizzazione dei lavori edilizi nello stretto tempo necessario alla loro conclusione. L'eventuale realizzazione di questa fattispecie di costruzioni e interventi, ovvero la rimanenza in opera di quelli precari e temporanei oltre il tempo necessario, sarà perseguita quale opere abusive realizzate senza titolo e non conformi allo strumento urbanistico generale.

Il pagamento della quota di contributo di concessione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria non è dovuto per il rilascio della concessione edilizia relativa ai fabbricati in quanto in osservanza al disposto del quinto comma dell'articolo 191 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65, il relativo onere deve ritenersi soddisfatto con la realizzazione diretta delle relative opere, come previsto al precedente articolo 2.

La quota di contributo di concessione relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria, sarà determinato all'atto del rilascio dei singoli titoli edilizi secondo le relative tabelle in vigore in vigore per intervento di nuova edificazione e corrisposte con modalità di legge. Su tale contributo potrà essere fatto valere lo scomputo fino all'ammontare massimo di 39.710,00 Euro nel caso di realizzazione, o impegno garantito della loro esecuzione, delle opere di urbanizzazione esterne al comparto come riportato all'art. 2 (potenziamento acquedotto).

Inoltre, all'atto del rilascio dei titoli edilizi, verrà determinato e corrisposto con le modalità di legge il contributo commisurato al costo di costruzione previsto dall'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 183 della L.R. n. 65/2014 per intervento di nuova edificazione.

In relazione alle caratteristiche dell'intervento di recupero descritto nel progetto e in virtù della possibilità di realizzare gli interventi edificatori nel comparto secondo due Unità Minime d'Intervento (U.M.I.) distinte e in tempi successivi, i titoli edilizi potranno essere richiesti entro un termine massimo di cinque anni dalla stipula della presente convenzione. Esperito tale termine (cinque anni), ai sensi dell'art. 110 della L.R. n. 65/2014, il piano attuativo diventa inefficace e i titoli edilizi richiesti successivamente saranno subordinati ancora alle prescrizioni del piano di recupero approvato ma con le procedure, le modalità e gli oneri concessori integrali propri delle zone di saturazione di tipo residenziale dello strumento urbanistico vigente.

#### **Art. 7**

##### **Rispetto degli obblighi di convenzione da parte di terzi**

La Ditta proprietaria o suoi aventi causa si obbliga a richiedere ai terzi acquirenti dei fabbricati realizzati o di parte di essi, al momento della stipula di ogni atto di trasferimento della relativa proprietà, l'inserimento nell'atto stesso di apposita dichiarazione di sottomissione nei confronti del Comune di Montopoli V.A. per l'adempimento, l'accettazione ed il rispetto di tutti gli obblighi e disposizioni previste nella presente convenzione.

Ove tali obblighi e disposizioni relativi a tutti gli impegni previsti nella convenzione non vengano assolti, sarà applicata, da parte del Comune, alla Ditta proprietaria o ai loro aventi causa, una sanzione pecuniaria quale obblazione di 516,00 Euro ogni volta che sarà accertata una violazione di tale obbligo.

#### **Art. 8**

##### **Disposizioni finali**

Le spese di stipula, di registro e consequenziali, relative alla presente convenzione, saranno a carico della Ditta proprietaria. Sono parimenti a carico della predetta Ditta proprietaria o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo, di tutte le spese di eventuale cessione di immobili o parti di essi al Comune di Montopoli V.A. in adempimento di quanto descritto al precedente art. 4.

Si autorizza la trascrizione del presente atto con esonero, del Conservatore dei registri Immobiliari, da ogni responsabilità e con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.

La presente convenzione si compone di \_\_\_\_ pagine dattiloscritte e *fino a qui della* \_\_\_\_\_.